

SCHEMA CONTRATTO

Oggetto: Convenzione per la gestione delle attività di “Accompagnamento uscite soggetti non vedenti” - periodo dal 15 febbraio 2022 al 31 dicembre 2023.

Ancona,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da Claudia Giammarchi, nata in Ancona il 10 marzo 1964, domiciliata per l'ufficio ad Ancona, presso la sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali conferitale con decreto sindacale n. 51//2020, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti; in seguito denominato “Comune”;

E

_____, con sede in _____, via _____ - C.F. _____, iscritta nel Registro _____ Associazioni _____ rappresentata da _____, nato a _____ il _____ residente _____, nella sua carica di Presidente dell'Associazione _____, nominato con _____ . I documenti sopra descritti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ancorchè ad essa non materialmente allegati. in seguito denominata “Associazione _____”

PREMESSO

- Che la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità definisce le linee guida che orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità. In particolare l'art. 19 riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, adottando misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto, la loro piena integrazione e partecipazione nella società.

- Che la Legge 328/2000 “Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali”, conferisce in capo all' Ente Locale la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale (art. 1, commi 3 e 4, della legge 328/2000).

- Che i Comuni sono pertanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e adottano sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare spetta ai comuni:

> la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del privato sociale;

> promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.

- Che il Decreto Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, afferma la necessità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;

- Che la Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento Ambito 11, nel corso degli anni ha supportato la libera iniziativa dei cittadini singoli ed associati, rivolta a realizzare progetti ed iniziative per lo sviluppo del welfare in ambito locale.
- Che le attività connesse all'“Accompagnamento uscite soggetti non vedenti” risultano rispondere al bisogno di favorire la realizzazione del diritto alla partecipazione sociale dei non vedenti e applica anche i principi contenuti negli artt. 8 e 9 della Legge 104/92 e nell'art. 20, co.1 e 2 della L.R. 18/96 e successive modificazioni;
- Che con determinazione del Dirigente della Direzione Politiche Sociali n.del si è determinato di stipulare una convenzione con _____, con sede in _____, via _____ - C.F. _____ iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni _____, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 per la gestione delle attività di “Accompagnamento uscite soggetti non vedenti”
- Che con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione;
- Che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art.83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra il Comune e l'Associazione relativamente allo svolgimento delle attività di “Accompagno uscite soggetti non vedenti” che l'Associazione si impegna ad organizzare e gestire nelle modalità concordate.

ART. 2 - DESTINATARI

Le attività di accompagnamento sono riservate ai ciechi civili residenti nel Comune di Ancona, privi di residuo visivo misurabile ed in casi particolari, valutati dall'Associazione, ai soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 (un ventesimo) con correzione in entrambi gli occhi, purché questi ultimi versino in grave difficoltà dal punto di vista dell'autonomia e del movimento.

I destinatari delle attività di accompagnamento devono essere in possesso della documentazione di accertamento dell'handicap effettuato ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. L'Associazione, nell'ambito della propria competenza provinciale, si riserva la facoltà di svolgere autonomamente le attività oggetto della presente convenzione a favore dei ciechi non residenti nel Comune. In tal caso restano esclusi ogni onere, spesa o responsabilità a carico del Comune.

Art. 3 - FINALITA' - OBIETTIVI

Le attività di “accompagnamento uscite per non vedenti” sono rivolte all'inclusione sociale di persone affette da disabilità visiva grave e perseguono i seguenti obiettivi :

- rimuovere l'emarginazione e l'isolamento dei non vedenti, incentivare la socializzazione e la partecipazione alla vita pubblica dei soggetti non vedenti favorendone gli spostamenti per l'accesso agli edifici pubblici e privati ai luoghi di cura ai centri culturali sportivi e ricreativi,
- permettere ai non vedenti di coltivare una vita relazionale, promuovendo rapporti sociali di amicizia e parentela nonché la partecipazione alle manifestazioni pubbliche e attività collettive, eventi pubblici;

Le attività sono assicurate per consentire l'accompagnamento uscite per non vedenti, nell'ambito della Provincia di Ancona.

ART. 4 – OPERATORI

L'Associazione provvede direttamente a tali attività attraverso l'utilizzo di operatori/ accompagnatori valutati idonei ed adeguatamente preparati a cura dell'Associazione, per i quali, in ogni caso,

nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune potrà mai chiedersi o configurarsi. Il numero degli accompagnatori dovrà essere adeguato in relazione al numero dell'utenza ed al buon funzionamento delle attività .

L'accompagnatore provvede in base ai bisogni ed alle necessità dei destinatari rilevati direttamente dall'Associazione, in tutti i giorni feriali e festivi e in tutte le ore della giornata, comprese le serali:

- all'accompagnamento del non vedente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali e per la promozione in genere della vita di relazione;
- al sostegno per il raggiungimento dell'autonomia aiutando il non vedente ad orientarsi nel proprio ambiente extra domestico.

L'Associazione si obbliga a rispettare la vigente normativa di riferimento in materia di lavoro ed a tutti gli obblighi connessi per la gestione degli accompagnatori impiegati per l'erogazione del servizio.

Gli operatori comunque utilizzati, dovranno:

- effettuare le attività di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti;
- mantenere l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio ed i singoli utenti, delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso.

L'Associazione risponde direttamente dei danni arrecati dalla mancata osservanza, da parte degli accompagnatori utilizzati, degli obblighi di cui sopra.

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- rispettare per gli operatori, i volontari o comunque per altri soggetti impiegati nell'attività, tutte le norme e gli obblighi di carattere retributivo, assicurativo ed infortunistico garantiti dalla vigente normativa;
- utilizzare le attività svolte dai volontari in misura complementare e non sostitutiva nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti disposizioni.
- rispettare ed applicare integralmente se e in quanto dovuto, le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme di tutela infortuni e di igiene del lavoro.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Associazione per qualsiasi causa nell'esecuzione delle attività di accompagnamento.

L'Associazione solleva, inoltre, il Comune dai danni subiti e provocati agli/dagli utenti per colpa "in vigilando" del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nell'Associazione.

Ugualmente il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o disservizi nei confronti dell'utenza, alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento delle attività per fatto dell'organizzazione medesima.

A tal fine l'Associazione dovrà provvedere a stipulare apposita polizza RCT con primarie compagnie di assicurazione, a favore degli utenti che siano iscritti o meno all'Associazione, e degli operatori che dovessero subire o arrecare danni o subire infortuni durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione.

L'Associazione si impegna a consegnare copia della suddetta polizza entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio

ART. 6 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione che organizza le attività in piena autonomia, è responsabile del buon funzionamento ed in particolare dell'idoneità e rispondenza delle attività rese, orari, ai bisogni dei non vedenti.

Le attività sono erogate dall'Associazione, su richiesta della persona non vedente, secondo le reali esigenze dell'utente, entro il limite di cui al comma precedente.

Le attività vengono offerte in tutte le ore della giornata, comprese le serali, ed in tutti i giorni feriali e festivi.

L'Associazione regola l'accesso alle attività predisponendo ed attuando l'accoglimento delle domande e controllo delle stesse e della relativa documentazione per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e della validità delle motivazioni dando priorità a:

- persone che vivono sole e che comunque non hanno familiari vedenti nel proprio nucleo;
- persone che versano in condizioni di particolare disagio economico;

L'Associazione si impegna inoltre a:

a) assegnare un numero di attività definite in base alle esigenze dell'utente e nel rispetto del limite massimo pro-capite stabilito con il presente articolo, attraverso la consegna di documenti comprovanti l'avvenuta esecuzione del servizio.

b) Impiegare un numero di accompagnatori/volontari comunque adeguato a garantire, per tutta la durata del rapporto, il migliore andamento delle attività stesse;

c) fornire elenco nominativo degli accompagnatori con relativi curricula limitando il turn-over al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti;

d) fornire periodicamente un elenco aggiornato, degli utenti che usufruiscono delle attività con riferimento alle iniziali, la data di nascita, l'indirizzo di residenza nonché il possesso, per ognuno di questi, dei requisiti necessari per l'accesso al servizio di accompagnamento, sulla base della certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria di cui all'art. 4 della Legge quadro del 05.02.1992 n. 104;

e) garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle attività oggetto del progetto, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;

f) assumere in carico tutto quanto necessari per l'espletamento dell'attività stessa;

g) assumere direttamente ogni tipo di responsabilità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del progetto anche in relazione al rispetto delle norme e prescrizioni che al momento dello svolgimento delle attività sono o saranno vigenti alla luce dell'emergenza COVID-19;

h) controllare a garanzia del servizio effettuato;

i) elaborare una relazione annuale con la programmazione delle attività da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto;

ART. 7 – FINANZIAMENTO - MODALITA'

Le attività devono assicurare un minimo di 1500 (millecinquecento) ore annue di interventi di Accompagnamento per uscite per non vedenti.

Il Comune, sulla base del programma delle attività, degli interventi, del numero delle ore assicurate e della capacità dell'utenza gestita oltre che dei costi affrontati dall'Associazione per la gestione amministrativa e organizzativa, provvederà ad erogare un importo annuo o di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)

L'attività gestita dai volontari, disciplinata dal decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e dalla Legge regionale 30 maggio 2012 n.15, è prestata gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

L'Associazione si riserva la facoltà di impiegare personale regolarmente retribuito nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 117/2017, i cui costi possono essere soggetti al rimborso.

Il Comune, ai sensi dell'art. 56 comma 2 d.lgs. 117/2017, provvederà previa esibizione di apposita rendicontazione, al rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione per massimo euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) all'anno.

Il rimborso spese è erogato dietro presentazione di relative note spese periodiche (in regime di esclusione dall'IVA) corredate di documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

La nota di debito deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

- elenco degli utenti del progetto (esclusivamente con le iniziali nome e cognome e la data di nascita) con indicazione del numero di ore totali effettivamente erogate a ciascuno, nel periodo di riferimento e operatore addetto alla prestazione garantita;
- ricevuta pagamento operatore addetto all'intervento di accompagnamento.

L'Associazione, su richiesta della Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento Ambito 11, si impegna ad esibire ogni altro documento necessario alla liquidazione. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (o postale) su conto corrente.

Le note contabili di cui sopra, dovranno essere posticipate ed intestate come segue: Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento Ambito 11, Dirigente Dott.ssa Claudia Giammarchi, Viale della Vittoria 37.

I pagamenti verranno disposti dal Comune, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e sue modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dal positivo accertamento della regolarità contributiva dell'Associazione presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

Con il rimborso di cui sopra, l'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per la gestione ed organizzazione delle attività connesse alla presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il contributo non rientra tra gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari .

Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva di verificare il possesso da parte del personale incaricato allo svolgimento delle attività connesse al progetto, dei requisiti di cui al precedente articolo 4, del presente atto.

Il Comune potrà effettuare verifiche periodiche e l'Associazione dovrà presentare su richiesta report relativi all'attività svolta, al numero di utenti assistiti, alle ore effettivamente erogate e qualsiasi altra informazione ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità preposte al progetto.

E' facoltà del Comune in tale fase di verifica, apportare migliorie ritenute necessarie per la funzionalità del progetto.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche periodiche relative a:

- a. verifiche semestrali dei risultati conseguiti e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- b. verifiche operative finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'Associazione, in termini di efficienza ed efficacia;
- c. verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio e/o Responsabile del procedimento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto rispetto degli obblighi assunti dall'Associazione.

Art. 9– PRIVACY

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 10 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI.

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'Associazione per conto del Comune di Ancona, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Associazione che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi

espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati.

Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della

propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali subresponsabili

sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare,

appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice

richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità

Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto

dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia

durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 15 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2023

ART. 12 - RECESSO

E' facoltà del Comune recedere dalla presente convenzione in caso di soppressione dell'esecuzione delle attività dandone comunicazione all'Associazione mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di due mesi.

In tal caso verrà riconosciuto all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto o di inadeguatezza nell'espletamento del servizio, il Comune ha la facoltà di disporre la risoluzione della convenzione anche prima del termine fissato, salvo il rimborso di quanto dovuto per le spese effettivamente sostenute .

Art. 14 – DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O DI CAUSE DI ASTENSIONE E/O DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

La Dott.ssa Claudia Giammarchi, che sottoscrive la presente convenzione in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione costitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento Ambito 11, e costituente parte integrante della presente convenzione ancorché ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 6 del codice di comportamento del Comune;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 7 del codice di comportamento del Comune;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del d. lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni.

ART. 15 –SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico dell'Associazione.

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.